

N. 3656

**DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori MAGNALBÒ e PASQUALI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1998**

—————

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta  
sulle strutture della protezione civile

—————

ONOREVOLI SENATORI. - I gravi avvenimenti calamitosi che hanno sconvolto l'Italia (gli eventi sismici dello scorso settembre, le recenti alluvioni e le frane e, non ultimi, gli incendi boschivi) hanno evidenziato alcune lacune nell'operato della protezione civile. Il 1998, superando di gran lunga il 1993 definito «*l'annus horribilis*» con 203.143 ettari bruciati, si accinge ormai ad essere uno degli anni peggiori del decennio sul fronte degli incendi boschivi.

Il fenomeno degli incendi boschivi, come quello dell'alluvione, delle frane e dei terremoti deve rappresentare un campanello d'allarme, al fine di dotare il nostro Paese di una adeguata normativa tesa ad una concreta azione preventiva che tuteli la popolazione e il nostro patrimonio sociale, artistico, culturale ed ambientale. Le conseguenze di tali disastri hanno messo in ginocchio il sistema economico delle regioni interessate e le avvisaglie derivanti dalle esperienze dei passati anni avrebbero dovuto far scattare l'attività di prevenzione, cosa che puntualmente non è avvenuta se non in minima parte e come è stato ampiamente illustrato e denunciato dagli organi di informazione tra il 1° e il 6 luglio 1998.

Nonostante i numerosi atti di sindacato ispettivo presentati nel corso della XIII legislatura, il Governo non solo non ha dato riscontro - considerati i risultati - ma non ha neppure disposto i necessari adempimenti correttivi di quanto segnalato negli stessi atti parlamentari. Pertanto, di fronte al com-

plesso di circostanze quali il mancato coordinamento, operazioni di revisione tardive, affidamenti inadeguati - tutte documentate - alle quali vanno aggiunti il perdurare e l'aggravarsi dell'emergenza determinata dagli incendi dei boschi, le competenti autorità non hanno posto in atto misure appropriate, disattendendo le richieste formulate da numerosi senatori e deputati appartenenti a quasi tutti i partiti.

Al verificarsi delle ricorrenti e, purtroppo ormai spesso, prevedibili calamità (ad esempio, le alte temperature avrebbero dovuto far pensare agli incendi boschivi) il Governo è risultato impreparato a tutelare la collettività ed il Parlamento, di fatto, si interessa di questi argomenti soltanto in occasione e a seguito di tali eventi disastrosi, senza peraltro trarne le dovute conseguenze.

È indispensabile, a questo punto, far chiarezza sull'attività della protezione civile per dissipare le critiche ed accertare eventuali responsabilità su come sono state affrontate le varie calamità e solo l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta potrà fornire un quadro dettagliato sullo stato attuale della stessa.

È ormai indispensabile intervenire e prendere i dovuti provvedimenti per tutelare la popolazione, il patrimonio culturale, artistico e ambientale dell'Italia, senza che gli stessi eventi calamitosi, ancora una volta, prendano l'iniziativa.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Istituzione della Commissione)*

1. È istituita una Commissione parlamentare di inchiesta sulle strutture della protezione civile.

2. La Commissione ha il compito di verificare la gestione di bilancio e amministrativa, ivi compresi i contributi alle organizzazioni, accertando in particolare:

a) il regolare andamento e funzionamento della protezione civile, in tutte le attività che la caratterizzano, ivi compresa l'allocazione del personale;

b) valutare le attività di previsione e di prevenzione delle calamità naturali e di ogni altro evento calamitoso;

c) indagare sull'efficienza e sull'efficacia dei programmi nazionali di soccorso e sui piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza;

d) verificare le procedure, i modi e le forme per la concessione di contributi alle organizzazioni nelle attività di protezione civile;

e) verificare le attività dirette allo studio della previsione e della prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi, gli indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato;

f) studiare le possibili misure atte ad eliminare o ridurre al minimo le possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi naturali e calamitosi;

g) verificare gli esiti delle iniziative volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi;

h) individuare, analizzare e valutare eventuali condizioni o situazioni che pre-

sentino o che possano presentare in futuro, possibili rischi;

*i)* formulare al Governo proposte di miglioramento della protezione civile;

*l)* riferire al Parlamento, con apposita relazione al termine dei suoi lavori nonchè ogni volta che lo ritenga opportuno, sullo stato delle strutture della protezione civile.

## Art. 2.

### *(Composizione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari.

2. La Commissione elegge, al suo interno, il Presidente, a maggioranza assoluta dei suoi membri, due vicepresidenti e due segretari.

## Art. 3.

### *(Poteri della Commissione)*

1. La Commissione procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti ed altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria od altri organi, anche inquirenti.

## Art. 4.

### *(Funzionamento della Commissione)*

1. Per lo svolgimento dei propri compiti, la Commissione può avvalersi della collaborazione di tutte le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici, delle regioni, delle province e dei comuni, nonchè della consulenza di esperti per la trattazione di singoli problemi che richiedano particolari

competenze e di ogni altra collaborazione che ritenga necessaria.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati e per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica.

3. Per l'espletamento dei suoi compiti la Commissione si avvale del personale, dei locali e degli strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle due Camere.

4. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori.

#### Art. 5.

##### *(Relazioni)*

1. La Commissione presenta annualmente al Parlamento una relazione sui risultati degli accertamenti effettuati, che comprende proprie considerazioni ed osservazioni.

#### Art. 6.

##### *(Conclusione dei lavori)*

1. La Commissione deve concludere le sue indagini entro due anni dalla data del suo insediamento.





